DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1984

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1982

(84/219/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione 64/349/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [3] firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4], in particolare gli articoli 7 e 8,

viste le decisioni del consiglio, del 30 maggio 1972 e del 30 ottobre 1978, relative al trasferimento e all'utilizzazione dei residui del 1° e 2° FES,

visti il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) chiusi al 31 dicembre 1982,

vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1982 corredata delle risposte della Commissione [5],

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo;

considerando che con la decisione 80/1184/CEE [6] l'unità di conto europea è stata sostituita dall'ECU per esprimere gli importi dei contributi finanziari a titolo della seconda convenzione ACP-CEE e delle convenzioni precedenti;

considerando che le entrate relative all'esercizio 1982 risultano principalmente da contributi degli Stati membri che ammontano in totale a 730 000 000 di ECU e da entrate varie del Fondo;

considerando che, in applicazione della suddetta decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, un importo di 11 806 540,11 ECU è stato trasferito a titolo di residui dal 1° FES al 2° FES;

considerando che, in applicazione della summenzionata decisione del 30 ottobre 1978, un importo di 8 790 005,56 ECU è stato trasferito a titolo di residui dal 2° FES al 3° FES;

considerando che un anticipo di 2 876 297,78 ECU è stato versato al Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1982 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) al 31 dicembre 1982:

— per le entrate, nella somma di 733 101 688,59 ECU,

— per le spese (pagamenti), nella somma di 730 225 390,81 ECU.

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.
(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.
(5) GU n. C 357 del 31. 12. 1983, pag. 131, 159, 233.
(6) GU n. L 349 del 18. 12. 1980, pag. 34.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1982.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON